

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TREVISO - I<sup>A</sup> SEZIONE CIVILE**

Sent. N.

Dep. Il

Cron. N.

Composto dai seguenti magistrati:

dott. Maria Teresa Cusumano                      Presidente rel.

dott. Alberto Barbazza                              Giudice

dott. Carlotta Brusegan                            Giudice

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento ex art. 4 L. 1.12.70 n. 898 e successive modifiche  
promosso con ricorso da [REDACTED] (assistita in  
giudizio [REDACTED] con la costituzione in  
giudizio, quale convenuto, di [REDACTED] [REDACTED] (con [REDACTED]  
[REDACTED]);

**Conclusioni dei coniugi:**

*Vista la sentenza non definitiva n. 1950/15 con cui l'Ill.mo Tribunale ha  
pronunciato la c.e.c. del matrimonio, contrariis reiectis disporsi quanto  
segue:*

***Nel merito:***

- ☐ *Dichiararsi che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;*
- ☐ *Come da relazione di CTU in atti, affidarsi la figlia minore [REDACTED]  
ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso  
la madre e facoltà per  
il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la minore e congruo  
avviso alla madre;*
- ☐ *Disporsi che il sig. [REDACTED] versi alla sig.ra [REDACTED] entro il giorno 5 di  
ogni mese, quale contributo per il mantenimento delle figlie fintantoché non  
diventeranno*

economicamente autosufficienti, un assegno che si quantifica in € 900,00 (pari ad € 450,00 per ciascuna figlia) ovvero nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia,

comunque aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza presidenziale; in denegata ipotesi di riduzione dell'importo dell'assegno

rispetto ai provvedimenti presidenziali, detta riduzione decorrerà dal mese successivo al deposito della sentenza o da un momento posteriore;

☐ Disporsi che ciascun genitore si faccia carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, come da protocollo in essere

presso il Tribunale di Treviso, da tenersi a riferimento in ogni sua parte (in particolare per l'individuazione delle spese, la necessità o meno di accordo sulle

stesse, le modalità di comunicazione del consenso/dissenso, la documentazione);

☐ Rigettarsi le domande di cui ai punti 2), 3), 4) e 6) delle conclusioni avversarie prese in comparsa 15.1.15;

☐ Pronunciarsi i provvedimenti di cui all'art. 709 ter cpc, secondo comma, numeri 1-2- 3-4, con risarcimento e sanzioni nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di

giustizia, nei confronti del sig. [REDACTED] quale genitore inadempiente per i motivi di cui alla propria memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc;

☐ Con ristoro di spese e competenze di causa.

**In via istruttoria:**

Si ribadiscono le istanze istruttorie di cui alla propria memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc, da intendersi qui integralmente richiamate.

**Nel merito**

1) In punto affidamento della minore [REDACTED]

Il convenuto dà atto che dal 30.10.2014 la figlia [REDACTED] (così come la figlia maggiorenne [REDACTED]) rifiuta qualsiasi forma di comunicazione (diretta, telefonica e/o tramite scritti) e di relazione con il padre, che pure non ha mai mancato nei successivi anni di coltivare la relazione, ciò in esito ai fatti accaduti alla vigilia dell'udienza presidenziale di cui in atti. Pur consapevole che l'emanando provvedimento rimarrà inattuato, il sig. [REDACTED] dichiara di aderire alle conclusioni formulate dalla ricorrente in prima memoria 183,6° comma c.p.c. di data 27.02.2016 di affido condiviso.

2) Disporsi che il sig. [REDACTED] versi alla sig.ra [REDACTED] a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie [REDACTED] e [REDACTED] entro il

giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 450,00 (in ragione di € 225,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo indici Istat.

Le spese straordinarie per le figlie, mediche, dentistiche, specialistiche, scolastiche, sportive e, comunque, ogni altra spesa di carattere rilevante o straordinaria, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Treviso integrato in data 01.12.2016.

Le spese straordinarie, tranne quelle necessarie e/o urgenti, dovranno essere previamente concordate dai genitori, in caso contrario saranno sostenute integralmente dal genitore che le ha decise. In ogni caso il rimborso pro quota delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute sarà condizionato alla previa consegna all'altro genitore della documentazione (o copia di essa) che ne attesta l'esborso, come da protocollo del Tribunale di Treviso integrato in data 01.12.2016.

3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficiente.

4) Spese e competenze di procedura, oneri di legge interamente rifusi in caso di opposizione.

5) Visto l'art. 709 ter c.p.c., verificata la condotta della sig.ra [REDACTED] pregiudizievole degli interessi delle figlie [REDACTED] e di [REDACTED] per aver indotto nelle medesime il convincimento che il padre sia persona disdicevole e pericolosa perché pretesamente dedita all'uso/abuso di sostanze alcoliche, in modo tale che le figlie si siano rifiutate, da che pende la procedura di divorzio, non solo di frequentare il padre, ma anche di sentirlo telefonicamente, interrompendo come premesso con questo ogni contatto e frequentazione dalla fine di ottobre 2014, disporsi: a) l'ammonimento di [REDACTED] a proseguire con detti comportamenti denigratori nei confronti del concludente; b) condannarsi la ricorrente al pagamento in favore delle figlie [REDACTED] e [REDACTED] di una somma simbolicamente determinata di € 100,00 ciascuna per il danno ad esse causato per l'indotta l'interruzione dei rapporti con il padre; c) condannarsi la ricorrente al pagamento in favore del concludente di una somma simbolicamente determinata di € 100,00 per il danno ad egli causato per la procurata e dolorosa interruzione dei rapporti con le figlie.

*In via istruttoria*

*Si chiede l'ammissione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze:*

1) "Vero che sin dal momento dell'uscita da casa del sig. [REDACTED] (01.11.2007) [REDACTED] ha sminuito il padre agli occhi delle figlie proferendo in loro presenza frasi del tipo '...è perché il papà si è rimesso a bere...'; 'il papà non faceva mai niente', 'il papà fa lo spazzino' soprattutto quando queste portavano alla madre racconti di esperienze positive fatte con il papà" (ricordiamo al GI che dopo la separazione il sig. [REDACTED] che non aveva più un lavoro avendo la moglie

liquidato l'azienda di famiglia, ha svolto dal 16.04.2008 al 31.03.2009 l'attività di operatore ecologico – cfr. nostri doc.ti 21-22);

2) “Vero è che la sig.ra [redacted] dopo la separazione, quando litigava con le figlie, specie con [redacted] era solita proferire frasi del tipo ‘sei uguale a tuo padre’, ‘te se un bis come to pare’ (tradotto: sei una serpe come tuo padre) e le insultava con frasi del tipo ‘mi fai schifo’, ‘sei stupida’, ‘sei cretina’, bestemmiava e diventava scurrile nei loro confronti”;

3) “Vero che [redacted] non appena il sig. [redacted] ebbe a rilasciare la casa di residenza familiare dopo la separazione, un attico di 400 mq, ha provveduto a rinnovare completamente gli arredi e corredi originari (distruggendo anche le piastrelle dei bagni), che avevano solo tre anni di vita, spendendo circa € 100.000,00, allo scopo dichiarato di ‘eliminare le influenze negative’ dovute al passaggio in quell’abitazione del marito”;

4) “Vero che [redacted] ha sempre affermato alla presenza delle figlie e di terzi che il sig. [redacted] ‘beve’ ”;

5) “Vero che mai ho mai visto il sig. [redacted] bere alcolici”;

6) “Vero che [redacted] era solita interrogare le figlie su tutto ciò che accadeva quando erano a casa del papà”;

7) “Vero che [redacted] dopo la separazione, rivolta alla figlia minore [redacted] era solita parlare in senso negativo del padre dicendo frasi del tipo ‘ma tu non ricordi perché eri piccola, ma tuo padre era così...’, ‘faceva così...’, ‘quella volta era successo questo, quello...’, mai evidenziando alla stessa aspetti positivi del padre”.

Si indica quale testimone su tutti i capitoli la sig.ra [redacted] residente in [redacted]. Sul capitolo n. 5 si indicano quali testimoni anche i sig.ri [redacted] residente in [redacted] la sig.ra [redacted] residente in [redacted] e la sig.ra [redacted] residente in [redacted].

Si chiede che venga disposta CTU medico legale al fine determinare, anche alla luce della documentazione dimessa sub. doc.ti 8-20 e degli eventuali ulteriori accertamenti medici che il GI vorrà disporre, se il sig. [redacted] sia persona che abusa di sostanze alcoliche.

\*

**Conclusioni del Pubblico Ministero:** “Visto, il PM conclude in adesione alle conclusioni formulate dalla ricorrente”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento è stato instaurato dalla Sig.ra [redacted] al fine di ottenere:

- a) la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [REDACTED]
- b) la conferma delle condizioni di affido delle figlie minorenni [REDACTED] e [REDACTED] stabilite dal Tribunale con ordinanza del 30.5.'11 (nell'ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione);
- c) la sostanziale conferma dell'assegno ivi stabilito a carico del [REDACTED] a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, come negli anni rivalutatosi, con un lieve arrotondamento in eccesso (€ 900,00).

Il Sig. [REDACTED] si è costituito in giudizio aderendo a tutte le richieste della ricorrente ad eccezione di quella economica, allegando – a far data dal 2011 – entrate inferiori a quelle del passato, ed offrendo pertanto di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile complessivo di € 450,00 (in ragione di € 225,00 a figlia).

All'udienza presidenziale dapprima ciascuna delle parti ha confermato le richieste di cui ai propri atti, indi il Sig. [REDACTED] è arrivato ad offrire un contributo al mantenimento delle figlie pari a complessivi € 600,00.

Il Presidente ha confermato le condizioni in allora già vigenti tra i coniugi, evidenziando come non fosse documentata (ed anzi smentita dalla documentazione agli atti) l'asserita contrazione reddituale del resistente.

A questo punto, con la memoria integrativa del 9.12.'14, la ricorrente ha:

[REDACTED] affermato come il mancato raggiungimento di un accordo economico avesse fatto *“emergere (...) problemi (...) non sottoposti all'attenzione del Tribunale, (...) in primis la difficile relazione tra padre e figlie”*;

[REDACTED] illustrato i timori delle figlie in relazione all'eventualità di un riavvicinamento del padre all'alcool, e comunque il loro desiderio, manifestato nel tempo all'indomani del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (e dalla madre non incoraggiato, al

fine di non penalizzare il rapporto padre/figlie), di trascorrere con il padre tempi via via inferiori rispetto a quelli stabiliti dal Tribunale;

È evidenziato che la “*delicatezza dell’attuale situazione e le difficoltà relazionali manifestatesi*” giustificava, in attesa della ripresa di rapporti sereni tra le parti, l’affido esclusivo a sé della secondogenita (essendo nelle more la primogenita divenuta maggiorenne).

Nel costituirsi dinnanzi al giudice istruttore, il [REDACTED] ha negato qualsivoglia reviviscenza dei passati problemi con l’alcool, stigmatizzando l’inaspettato e brusco cambiamento di rotta nelle allegazioni difensive della moglie e sottolineando la gravità del suo contegno processuale, “*come se fosse questione disponibile sia tacere una simile situazione in atti in caso di effettiva sussistenza, sia sostenerne dolosamente l’esistenza senza prove*”.

Al contempo, ha evidenziato la singolarità dell’emersione, “*solo all’alba del mancato accordo economico*, dopo almeno tre anni di situazione stabile e assolutamente soddisfacente sul piano della relazione padre-figlie, delle “*gravi problematiche*” palesate dalla moglie.

Ha lamentato una volontà di alienazione parentale da parte della moglie, chiedendo l’affido esclusivo della minore [REDACTED] ed invocando l’intervento del Tribunale affinché - verificato il carattere pregiudizievole della condotta materna (per “*aver indotto nelle figlie il convincimento che il padre sia persona disdicevole e pericolosa perché pretesamente dedita all’uso/abuso di sostanze alcoliche*”, e per aver così cagionato l’interruzione di ogni rapporto con il padre) – ammonisse la ricorrente a cessare ogni comportamento denigratorio nei propri confronti, condannandola al pagamento, in favore delle figlie e di sé medesimo, di una somma simbolicamente determinata in euro 100,00 cadauno, rispettivamente per il danno causato alle prime dall’indotta interruzione dei rapporti con il padre, e per quello

cagionato al resistente per la procurata e dolorosa interruzione dei rapporti con le figlie.

Con sentenza non definitiva n. 8160/14 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sopra intestati ricorrente e resistente.

\*\*\*

Il procedimento è stato istruito alla luce delle reciproche allegazioni delle parti, documentalmente e per il tramite di una CTU (quesito di cui al provvedimento del GI del 2.7.'16) affidata alla dott. [REDACTED] svolta con precisione, coerenza logica e rigore tecnico, talché viene qui richiamata *per relationem*, anche nella parte in cui la consulente ha formulato la sua valutazione in risposta alle osservazioni delle parti.

Il CTU ha evidenziato come le risorse personali della signora [REDACTED] ai fini del funzionamento genitoriale, appaiano allo stato (nonostante in passato la stessa abbia coinvolto le figlie in situazioni poco protettive) idonee a garantire alla minore [REDACTED] risposte adeguate ai suoi bisogni materiali, psicologici ed affettivi. Tanto più che la Signora [REDACTED] cerca autenticamente di fare il meglio per le figlie.

Nondimeno, alcuni suoi tratti personologici sono risultati di impedimento ad una completa serenità personale (la signora [REDACTED] sente infatti *“il suo equilibrio e quello delle figlie sempre minacciato dalle interferenze del passato ed in particolare dagli atteggiamenti non del tutto appropriati del marito signor [REDACTED] e da alcuni accadimenti più e più volte riferiti”*, mostrando così una grande difficoltà ad abbandonare tutte le vicende conflittuali del passato per poter voltare pagina), e la stessa - non riconoscendo tutta la negatività che rivolge al padre delle ragazze (e, con essa, la difficoltà ad abbandonare la condizione psicologica di conflittualità) - ha finito col non garantire alle figlie la necessaria libertà di elaborare un loro pensiero in tal senso.

Detto questo, giacché ella comunque dimostra adeguate capacità nel prestare le cure fisiche e materiali appropriate alla crescita delle figlie (interviene e partecipa come genitore anche alle diverse scelte ed esperienze scolastiche,

formative e sportive delle figlie, valorizzando gli aspetti della socializzazione e dell'integrazione nell'ambiente esterno e cercando di dare risposte ad alcuni loro bisogni psicologici), e poiché il legame affettivo e l'impegno educativo nei confronti delle figlie nella sua vita anche precedente alla separazione si sono realizzati in modo sufficientemente costante, regolare e responsabile, non vi sono ragioni per dubitare della sua capacità genitoriale, pur avendo il CTU sottolineato quanto importante sarebbe se ella attivasse (peraltro al pari del resistente) *“un sostegno/spazio psicologico elaborativo relativamente alla complessità emotiva dei temi della separazione al fine di acquisire elementi costruttivi di maggiore consapevolezza rispetto alle proprie responsabilità, ai propri desideri ed aspirazioni personali che possano fornire anche un contributo migliorativo nell'area della genitorialità”*.

Quanto al Sig. [REDACTED] pur avendo lo stesso risorse non completamente idonee all'esercizio delle sue funzioni genitoriali a causa della scarsa capacità riflessiva ed empatica nei confronti delle figlie, ed a causa della difficoltà a focalizzare la propria attenzione sui loro bisogni, il CTU ha giustamente valorizzato il fatto che lo stesso non abbia mai *“realizzato condotte così gravi da risultare pregiudizievoli alla loro salute psico-fisica”*.

Inoltre le problematiche di alcooldipendenza che a fasi alterne hanno caratterizzato un periodo della sua vita risultano allo stato attuale, ed almeno da alcuni mesi rispetto all'epoca di svolgimento della ctu, risolte<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel corso della CTU il Legale del signor [REDACTED] ha messo a disposizione del Tribunale gli esami ematochimici (che nell'ambito di uno degli scambi telefonici il CTU gli aveva richiesto) riguardanti la funzionalità epatica e l'esame emocromocitometrico da cui si evince un profilo di funzionalità epatica nella norma che esclude al momento attuale l'uso di sostanze alcoliche.

Si può considerare un periodo di astensione dall'assunzione di sostanze alcoliche da alcuni mesi.

Nel corso tanto del procedimento quanto della CTU (nel corso della quale, non nutrendo fiducia nella concreta efficacia della stessa come veicolo di ripristino dei propri rapporti con le figlie, si è reso disponibile al solo primo incontro), egli ha mostrato tutto il proprio rammarico per la repentinità con la quale, dall'oggi al domani, in concomitanza con l'avvio del presente procedimento, le figlie hanno inteso troncare ogni rapporto con lui.

Ed è parsa sincera, e non surrettizia, la sua indisponibilità ad incontrare le figlie con l'ausilio della CTU, essendoci sempre stato "come padre" ed aspettandosi, da parte delle figlie, quanto meno risposta ai messaggi regolarmente loro inviati.

Se pure, pertanto, il [REDACTED] non ha mostrato la capacità di mettersi debitamente in discussione, facendo prevalere la tendenza a metter in luce le situazioni da lui ritenute negative piuttosto che riconoscere ed essere orgoglioso delle numerose doti positive delle figlie (entrambe molto studiose, molto impegnate in attività sportive, ben volute dagli amici), è anche vero che per lui, che non è privo di capacità genitoriale, deve essere stato veramente traumatico l'improvviso e radicale rifiuto delle figlie non solo di frequentarlo, ma finanche di conversare via sms con lui, all'indomani dell'udienza presidenziale nel presente procedimento.

In una situazione quale quella in esame, va valutata favorevolmente la decisione della ricorrente di modificare la richiesta di affido esclusivo originariamente avanzata nella memoria integrativa dinnanzi al GI.

Un regime di affidamento esclusivo alla madre (motivato solo dalla interruzione dei rapporti di [REDACTED] con il padre) produrrebbe infatti solo l'effetto di marginalizzare ulteriormente, anche agli occhi della minore, il ruolo del padre che pure continua a scriverle e che in questi anni non ha mai assunto posizioni ostative alla figlia, non ostacolando il progredire della sua vita e dei suoi studi, come dimostra ad esempio il fatto che abbia dato

l'assenso a che la stessa potesse seguire la madre a Trieste, allorché la madre si è ivi trasferita per iniziare la convivenza con il proprio compagno.

D'altro canto, nemmeno è ipotizzabile un affidamento esclusivo al padre (il quale infatti ha, a sua volta, ritirato la relativa domanda), attesa l'interruzione dei rapporti di [REDACTED] con lo stesso e l'oggettiva problematicità dell'attuale dinamica relazionale con la stessa.

Va dunque mantenuta, fermo il collocamento prevalente presso la madre, la strada dell'affidamento condiviso, che non ha sin qui prodotto risultati negativi, data l'assenza, in capo al padre, di atteggiamenti ostruzionistici, e dato il fatto che lo stesso, scrivendo alle figlie, continua a mostrarsi interessato alle stesse e pronto a riallacciare i contatti, ove solo le stesse lo vogliano.

Come auspicato dal CTU, la madre dovrà fornire al padre ogni 15 giorni via mail regolari

informazioni sulla vita di [REDACTED] relativamente ai suoi studi ed ai risultati conseguiti, alle

attività sportive e ricreative, alle condizioni di salute fisica e psicologica e a tutto quanto di rilevante come genitore la stessa potrà osservare.

Trattasi di soluzione condivisa da entrambe le parti e che si profila come obbligata, non ravvisandosi valide alternative.

Quanto alle frequentazioni con il padre, può essere stabilito che periodicamente e con discrezione (ad esempio via mail o via sms) il padre continui ad offrire a [REDACTED] occasioni di incontro, nella speranza che ciò possa, nel medio-lungo termine, favorire una ripresa dei contatti.

Sotto altro profilo, peraltro, il modo brusco in cui si sono interrotti i rapporti tra il padre e le figlie, con un evidente coinvolgimento di queste ultime, da parte della madre, nelle dinamiche fra i coniugi legate alla mancata definizione bonaria del presente procedimento sotto il profilo economico, va censurato, perché l'idoneità genitoriale si misura anche attraverso la valutazione della capacità di (continuare

a, nel caso di specie) preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore (cfr. Cass. 6919/16), anche quando il rapporto tra i due genitori si sviluppa su piani di difficile comunicazione.

Il fatto che la capacità di promuovere l'"accesso" dell'altro genitore, manifestata per il passato dalla madre, sia all'improvviso cessata ed abbia anzi preso la direzione opposta non appare, nel caso di specie, supportata da valide motivazioni circa l'inidoneità genitoriale del resistente (tanto è vero che nel ricorso introduttivo nessun elemento era stato dalla ricorrente addotto a sostegno di una simile prospettazione), ma esprime piuttosto un atteggiamento di stizza e di ritorsione a cagione del mancato raggiungimento dell'accordo economico.

Ai sensi dell'art. 709 *ter* c.p.c., pertanto, la madre deve essere ammonita ad astenersi dal tenere ulteriori condotte ostative delle frequentazioni (*rectius*, della ripresa delle frequentazioni) tra il padre e la figlia.

La misura indicata appare sufficiente a dissuadere la ricorrente dalla reiterazione di condotte lesive, non reputandosi, dunque, necessario irrogare le sanzioni previste dal comma 2 n. 4 del citato art. 709 *ter* c.p.c. (tanto più che le stesse sono state richieste dal resistente in misura davvero esclusivamente simbolica).

Non appare invece tempestiva la domanda ex art. 709 *ter* c.p.c. avanzata dalla ricorrente nei confronti del Sig. [REDACTED] nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., per fatti per i quali avrebbe potuto introdurla già nella memoria integrativa.

Al prevalente collocamento della minore presso la madre, con la quale continua a vivere anche la figlia primogenita [REDACTED] maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, consegue che deve imporsi al padre il versamento, all'ex coniuge, di un contributo per il mantenimento delle figlie, non potendo l'attuale stato di disoccupazione, in difetto di allegazione e prova di condizioni di inabilità al lavoro, e tenuto conto da un lato che la precedente attività è stata cessata per volontà del resistente, dall'altro che il patrimonio immobiliare del [REDACTED] è di un certo rilievo, giustificare l'esonero dall'obbligo contributivo.

Il dovere dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli implica, infatti, anche un onere di attivazione nella ricerca di un'occupazione dalla quale trarre le risorse finanziarie necessarie allo scopo. O quantomeno di non cessazione dell'occupazione precedente fino ad avvenuto reperimento di una nuova fonte di sostentamento.

Si reputa congruo, tenuto anche conto delle presumibili esigenze delle ragazze, correlate alle loro rispettive età, confermare il contributo attualmente in vigore, come ad oggi annualmente rivalutato ai sensi degli indici Istat di aumento del costo della vita, oltre alla rivalutazione ulteriormente maturanda sempre in ragione di anno.

Le spese straordinarie eventualmente necessarie per le figlie, per l'individuazione e la disciplina delle quali si rinvia integralmente al protocollo in vigore presso questo Tribunale, graveranno su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.

Le spese di lite, atteso l'esito della lite, possono essere compensate per  $\frac{1}{2}$  ed essere poste a carico della ricorrente per la residua metà, liquidata come in dispositivo. Ed invero, se la ricorrente non avesse strumentalmente introdotto, ai fini poco commendevoli che si sono visti, dinnanzi al GI, le richieste (opposte a quelle del ricorso introduttivo) più sopra esaminate, la causa avrebbe potuto concentrarsi sulle sole questioni economiche ed essere definita molto più rapidamente e senza inutile sofferenza per le figlie.

Per le stesse ragioni, peraltro, le spese della CTU (resasi necessaria per il riferito mutamento di allegazioni della ricorrente), separatamente già liquidate, vanno poste definitivamente a carico esclusivo della ricorrente.

Ricorrono i presupposti di cui all' *art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003* per disporre che sia apposta sull'originale della sentenza, a cura della Cancelleria, un'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti del presente giudizio, nel caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica o con ogni altro mezzo, per finalità di informazione.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- affida la minore [REDACTED] in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che [REDACTED] veda e frequenti il padre secondo le modalità che potrà concordare direttamente con lo stesso, non appena i rapporti saranno maturi per la ripresa della frequentazione; nel frattempo dispone che la madre invii al padre, ogni 15 giorni, via mail, regolari informazioni sulla vita di [REDACTED] relativamente ai suoi studi ed ai risultati conseguiti, alle attività sportive e ricreative, alle condizioni di salute fisica e psicologica e a tutto quanto di rilevante come genitore la stessa potrà osservare;
- ammonisce [REDACTED] ad astenersi dal tenere condotte ostative delle frequentazioni padre-figlia;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente la somma di Euro 841,60 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica;
- compensa per ½ le spese processuali, e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, della residua metà, liquidata – limitatamente a tale residua frazione - in complessivi € 5000,00= oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU, separatamente già liquidate, definitivamente a carico della ricorrente.
- dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, sia apposta sull'originale della sentenza, a cura della Cancelleria, *un'annotazione* volta a precludere *l'indicazione* delle *generalità* e di altri dati identificativi delle parti del presente giudizio, nel caso di riproduzione della sentenza medesima in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici, o mediante reti di comunicazione elettronica, o con ogni altro mezzo, per finalità di informazione.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.1.'18

Il Presidente estensore

[REDACTED]

